

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato: quali conseguenze?**

*L'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato non costituisce nullità dell'atto; tant'è che in tali casi si applicano gli articoli 247-249 del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti, dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.*

**Tribunale di Salerno, sezione seconda, sentenza del 3.4.2015, n. 1520**

...omissis...

La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla L. 69/2009, applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della stessa, in virtù dell'art. 58 comma II disp. transit della citata Legge di riferimento.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 156/2010 per la somma di E 20.100,00, Txxxxxx in persona del legale rapp.te p.t., conveniva in giudizio xxxxxxxx titolare della ditta xxxxxxxxx, per ivi sentir revocare il decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto, contributo unificato, mancanza di prova scritta e presenza di vizi nella merce consegnata, nonché il risarcimento danni in riconvenzionale.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Con comparsa di risposta si costituiva l'opposto Rxxx., titolare della ditta xxxxxxxx il quale chiedeva il rigetto della domanda.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Precisate le conclusioni, la causa veniva . assegnata sentenza, ex art. 281 sexies cpc.

La domanda dell'opponente non è fondata e, pertanto deve essere rigettata.

Per quanto riguarda l'eccezione sull'entità del contributo unificato, deve precisarsi che essa non costituisce nullità dell'atto; tant'è che in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano gli articoli 247-249 del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti, dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.

In, ordine all'eccezione di incompetenza per territorio, deve rilevarsi che essa dovrà essere disattesa in quanto la competenza territoriale dell'organo designato a decidere una controversia è generalmente attribuita, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., al giudice del luogo in cui il convenuto ha la propria residenza, o il proprio domicilio, ma l'art. 20 c.p.c. prevede poi un criterio alternativo alla residenza o sede del convenuto, stabilendo difatti che per cause relative ai diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Pertanto chi agisce in giudizio per far valere un proprio diritto, può quindi decidere se applicare i criteri di competenza di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. o il criterio di cui all'art. 20 c.p.c.

Orbene, nel caso di specie, poiché risulta dagli atti che l'esecuzione delle opere è avvenuta nella sede di xxxx, la consegna del materiale è parimenti avvenuta in Be. e tanto ai sensi dell'art. 1182 C.C., III comma, l'obbligazione del pagamento del corrispettivo delle forniture e della esecuzione delle opere è fissata nel domicilio del, creditore, Olevano sul Tusciano sede xxxxx., è stato, conseguentemente, indicato - nonché adito - il foro xxxR., quale Sezione già distaccata del Tribunale di Salerno.

In merito poi all'eccezione. dei vizi sollevata dall'opponente, deve rilevarsi che tutti i fatti modificativi, estintivi od impeditivi. devono essere provati dal debitore - opponente; per cui l'opponente non provando l'esistenza e l'entità di vizi lamentati, e nemmeno i danni richiesti, ma anzi, nel caso di specie, non contestando che la fornitura alla base del monitorio v'è stata, non potrà trovare accoglimento.

Peraltro, deve altresì comunque rilevarsi la decadenza e la prescrizione (art. 1495, I comma, c.c. e art. 2226, Il comma, c.c.), con precisazione che le forniture e le opere sono del marzo 2008 come da documentazione allegata al monitorio, la cui autenticità è stata certificata dal notaio, mentre l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo è del dicembre 2010.

Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

Rigetta l'opposizione. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano in xxxxxxxs per spese e xxxxper competenze, oltre iva e cassa e rimborso forfettario come per legge.